

R. G. 468/2011

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Venezia

Sezione I civile

riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati

- | | |
|-----------------------------|--------------------------|
| 1) dott. Daniela Bruni | Presidente |
| 2) dott. Paola Di Francesco | Consigliere rel. ed est. |
| 3) dott. Fabio Laurenzi | Consigliere |

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa n. 468/2011 r.g. promossa con atto di citazione notificato il 25.2.2011

da

MEROTTO MARIO E GINO s.s., (C.F. e P.I. 00631370269) in persona del suo socio legale rappresentante *pro tempore*, sig. Merotto Mario, con sede legale in 31010 Farra di Soligo (TV), fraz. Col San Martino, via Brigata Mazzini n. 95, difesa e rappresentata, come da procura a margine dell'atto di citazione d'appello del 13.5.2011, dagli avv.ti Maurizio Paniz e Massimiliano Paniz, nonché dall'avv. Franco Stivanello Gussoni, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo, in Venezia, Dorsoduro 3593,

appellante

contro

LATTERIA DI SOLIGO SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA (già S.c.a r.l.), rappresentata e difesa dagli avv.ti Alessandro Da Re e Francesco Mercurio, elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo, in Mestre (VE), viale Ancona 17, giusta procura a margine della comparsa di risposta;

appellata

in punto: appello avverso la sentenza n. 683/2010 del tribunale di Treviso

CONCLUSIONI

Il Procuratore della parte appellante ha concluso:

- 1) **nel merito**: **I)** accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o invalidità delle delibere pronunciate dal Consiglio di Amministrazione della Latteria di Soligo Società Agricola Cooperativa in data 1.12.1998, 8.6.1999, 27.10.1999, 12.12.2000 e, comunque, accertare e dichiarare il grave inadempimento dell'appellata agli obblighi contrattuali e, per l'effetto, condannare la stessa al pagamento in favore dell'appellante della somma di € 14.221,12 o somma maggiore o minore da determinarsi in corso di giudizio o secondo equità, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle singole scadenze al saldo, oltre al risarcimento dei danni patiti dall'appellante da liquidarsi in via equitativa; **II)** accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o invalidità della delibera comunicata dal Consiglio di Amministrazione della Latteria di Soligo Società Agricola Cooperativa all'appellante



con raccomandata 8.3.2001; **III**) in ogni caso, accertare e dichiarare il diritto della Merotto Mario & Gino s.s. di recedere dalla Latteria di Soligo Società Agricola Cooperativa e l'avvenuto legittimo recesso con effetto dall'1.4.2001, con conseguente condanna della Latteria di Soligo Società Agricola Cooperativa al rimborso all'appellante della quota sociale, ex art. 14 St. societario, quantificata in € 9.038,00 o somma maggiore o minore da determinarsi in corso di causa o secondo equità; **IV**) rigettare la domanda di appello incidentale esperita dalla Latteria di Soligo Società Agricola Cooperativa di nullità del lodo arbitrale datato 13.7.2001 con conseguente conferma del relativo capo della sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Treviso n. 683/10; **V**) respingere le eccezioni, domande e conclusioni tutte formulate e formulande dalla Latteria di Soligonei confronti dell'appellante, in quanto infondate in fatto ed in diritto; **in subordine VI**) nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'appello incidentale relativo alla domanda di risarcimento dei danni asseritamente patiti dalla Latteria di Soligo Società Agricola Cooperativa, dare atto ed accertare l'avvenuta rinuncia parziale di controparte alla relativa domanda formulata in primo grado, con conseguente acquiescenza al capo di parziale rigetto di cui alla sentenza impugnata e, in ogni caso, limitazione della liquidazione del danno a quanto strettamente provato e, comunque, entro quanto richiesto nel presente grado di appello; **in ogni caso**: spese e compensi di entrambi i giudizi, nonché di quello arbitrale, oltre ad IVA e C.A. come per legge, nonché spese tecniche, integralmente rifiusi>>;

Il Procuratore della parte appellata ha concluso:

“In via principale:

rigettarsi l'appello proposto dalla Merotto Mario & Gino S.S. e confermarsi, nelle parti qui non impugate dalla Latteria di Soligo in via di appello incidentale, la sentenza del Tribunale di Treviso sentenza n. 683/10 del Tribunale di Treviso, emessa il 6.4.2010, depositata il 7.4.2010, e non notificata, e per l'effetto respingersi le domande tutte dell'appellante Merotto Mario & Gino S.S.;

anche in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Treviso sentenza n. 683/10 del Tribunale di Treviso, emessa il 6.4.2010, depositata il 7.4.2010, e non notificata, accogliersi l'appello incidentale della Latteria di Soligo Società Agricola Cooperativa, ed accogliersi tutte le seguenti domande:

In via principale di merito, anche in via di appello incidentale e riconvenzionale:

1) respingersi tutte le domande proposte dalla Merotto Mario & Gino S.S., confermandosi il lodo emesso dal Collegio dei Probi Viri della Latteria di Soligo comunicato il 16.7.2001 in tutte le sue parti ad eccezione di quella relativa alla domanda formulata dalla società convenuta di condanna della società attrice al risarcimento danni patiti per l'inadempimento dell'obbligo sociale di conferimento nonché di quella relativa alla compensazione delle spese di lite e dell'arbitrato;

2) accertata e dichiarata la violazione da parte della società attrice degli obblighi di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto e di affidamento ingenerato dalla condotta del socio attore in relazione alla attivazione della procedura arbitrale ed alla successiva impugnazione del lodo per nullità, condannarsi la Merotto Mario & Gino S.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del relativo danno in favore della Latteria convenuta, nella misura che risulterà - anche in via equitativa, e sia pure simbolica - di giustizia, con interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo;

3) dichiararsi la nullità e/o annullarsi il lodo emesso dal Collegio dei Probi Viri della Latteria di Soligo comunicato il 16.7.2001, nella parte relativa alla decisione sulla domanda formulata dalla Latteria convenuta di condanna della società attrice al risarcimento danni patiti per l'inadempimento dell'obbligo sociale di conferimento, e/o comunque accertarsi e dichiararsi che il Collegio dei Probi Viri ha omesso ogni decisione a tal riguardo; e per l'effetto:

4) accertato l'inadempimento della Merotto Mario & Gino S.S. all'obbligo di conferimento del latte nei confronti della Latteria di Soligo S.c.a r.l, condannarsi la società opposta al risarcimento in favore della cooperativa di tutti i danni ad oggi patiti nella complessiva somma quantomeno di € 20.153,18= oltre a quelli ulteriori che saranno patiti fino al momento dell'effettiva ripresa dei conferimenti, e comunque in quella maggiore o minor misura che risulterà, anche in via equitativa, di giustizia, con rivalutazione monetaria ed interessi dal dovuto al saldo effettivo;

5) dichiararsi la nullità e/o annullarsi il lodo emesso dal Collegio dei Probi Viri della Latteria di Soligo comunicato il 16.7.2001, nella parte relativa alla decisione sulla compensazione delle spese di lite e dell'arbitrato, e per l'effetto condannarsi la società attrice alla rifusione di tutte le suddette spese;

6) condannarsi la Merotto Mario & Gino S.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, ad adempiere al lodo emesso dal Collegio dei Probi Viri della Latteria di Soligo comunicato il 16.7.2001, ed in particolare alla immediata



ripresa dei conferimenti in favore della società convenuta di tutto il latte di sua produzione;

In via subordinata, anche in via di appello incidentale e riconvenzionale, per l'ipotesi di conferma della sentenza di primo grado laddove ha accolto la domanda di nullità del lodo proposta dalla società attrice:

1) accertata e dichiarata la violazione da parte della società attrice degli obblighi di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto e di affidamento ingenerato dalla condotta del socio attore in relazione alla attivazione della procedura arbitrale ed alla successiva impugnazione del lodo per nullità, condannarsi la Merotto Mario & Gino S.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del relativo danno in favore della Latteria convenuta, nella misura che risulterà - anche in via equitativa, e sia pure simbolica - di giustizia, con interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo;

2) accertata l'illegittimità del recesso della società attore e comunque l'insussistenza delle condizioni per l'esercizio di tale diritto nonché, conseguentemente, la validità della relativa delibera del Consiglio di Amministrazione, accertarsi e dichiararsi che la Merotto Mario & Gino S.S. è tuttora socia della Latteria di Soligo S.c.a r.l, e conseguentemente condannarsi la medesima all'adempimento di tutti gli obblighi sociali, ed in particolare all'immediata ripresa dei conferimenti di tutto il latte prodotto;

3) accertato l'inadempimento della Merotto Mario & Gino S.S. all'obbligo di conferimento del latte nei confronti della Latteria di Soligo S.c.a r.l, condannarsi la società opposta al risarcimento in favore della cooperativa di tutti i danni ad oggi patiti nella complessiva somma quantomeno di € 20.153,18= oltre a quelli ulteriori che saranno patiti fino al momento dell'effettiva ripresa dei conferimenti, e comunque in quella maggiore o minor misura che risulterà, anche in via equitativa, di giustizia, con rivalutazione monetaria ed interessi dal dovuto al saldo effettivo;

4) rigettarsi tutte le ulteriori domande della Merotto Mario & Gino S.S. perché inammissibili o comunque infondate o comunque effettuarsi - ed anche in via riconvenzionale - l'eventuale compensazione giudiziale dei suoi crediti per la restituzione dei corrispettivi del latte conferito con quelli risarcitori di pari misura della Latteria di Soligo S.c.a r.l. che si vorranno accertare come dovuti in conseguenza della violazione degli obblighi di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto nonché per l'affidamento ingenerato dal socio attore medesimo in relazione alle vicende inerenti le rideterminazioni del prezzo del latte;

In ogni caso:

Spese ed onorari di lite rifiusi, ivi incluse quelle del procedimento arbitrale.”.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In fatto – In data 23.2.2001 la Merotto Mario e Gino s.s. (d'ora in avanti, per brevità, “ la Merotto”) inviava alla Latteria di Soligo società agricola cooperativa, già s.c. a r.l., (di seguito, per brevità, anche “la Latteria Soligo”) e al suo CdA comunicazione di recesso dalla società a far data dal 31.3.2001, in ragione del fatto che, a causa delle illegittime trattenute sui pagamenti del latte, la Cooperativa si era resa inadempiente ai propri obblighi. Con lettera dell'8.3.2001, ricevuta dalla Merotto in data 12.3.2001 il CdA della Latteria di Soligo evidenziava che non sussistevano i presupposti per l'esercizio del diritto di recesso, in quanto la socia non si trovava in una delle condizioni previste dallo statuto sociale per poter recedere dalla società, cosicché essa era tenuta a continuare a conferire il latte prodotto.

In data 26.3.2001, in virtù della clausola compromissoria contenuta nello statuto, la Merotto adiva il collegio dei probiviri della Latteria Soligo, impugnando le delibere consiliari dell'1.12.1998, dell'8.6.1999, del 27.10.1999 e del 12.12.2000, con le quali erano state disposte le “trattenute” sui conferimenti del latte, nonché la delibera comunicatagli con raccomandata dell'8.3.2001, con la quale il CdA aveva ritenuto insussistenti i presupposti per il recesso della Merotto dalla



Cooperativa, e chiedeva che fosse accertato il proprio diritto di recedere e di ottenere la liquidazione della quota sociale, nonché l'obbligo della Latteria di Soligo di restituire le somme indebitamente trattenute, con condanna della stessa al pagamento di Lire 27.535.929 oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali.

La Latteria Soligo, costituitasi nel procedimento arbitrale, resisteva alle domande proposte dalla controparte e, in via riconvenzionale, chiedeva la condanna della socia Merotto al risarcimento dei danni, quantificati in Lire 13.269.153, e l'eventuale compensazione dei rispettivi crediti.

Con lodo arbitrale pronunciato il 13.7.2001 il collegio dei probiviri rigettava le domande proposte dalle parti. In particolare, riteneva legittime le deliberazioni del CdA adottate ai sensi degli artt. 15 e 32 dello statuto in ordine alle c.d. trattenute, in quanto *“nella loro sostanza, altro non sono che un adeguamento provvisorio e indiretto, degli acconti alle prospettive di bilancio nel rispetto delle competenze esclusive dell'assemblea dei soci alla quale è riservata l'approvazione del bilancio, dai cui risultati può dipendere una maggiore o minore remunerazione definitiva del latte conferito.”*. Sulla delibera relativa al recesso della Merotto, il collegio arbitrale osservava, da un lato, che dalla accertata legittimità delle delibere del CdA (in merito alle “trattenute”) discendeva la insussistenza dell'inadempimento lamentato dalla parte attrice, dall'altro, che non vi erano presupposti per l'esercizio del diritto di recesso previsto *ex lege*, ovvero dallo statuto, né del recesso per giusta causa, di talché la Merotto era tenuta a riprendere i conferimenti del latte prodotto. Tanto meno le spettava la restituzione della somma di lire 27.535.929. Il collegio arbitrale osservava altresì che, avendo la Latteria di Soligo effettuato il pagamento dovuto per i conferimenti di latte nei mesi di febbraio e marzo 2001, era sul punto cessata la materia del contendere. Respingeva, infine, la domanda di risarcimento del danno formulata in via riconvenzionale dalla parte convenuta, *“non condividendo il criterio rigidamente proporzionalistico seguito dalla LATTERIA DI SOLIGO per la quantificazione del danno”*. Dichiarava infine compensate le spese di lite.

Detta pronuncia veniva impugnata avanti il tribunale di Treviso dalla Merotto s.s., che chiedeva la declaratoria di nullità del lodo, in ragione della invalidità della clausola compromissoria, in quanto la stessa non prevedeva per la nomina del collegio arbitrale l'unanimità dei consensi, ovvero il voto favorevole del socio in lite. L'attrice reiterava le domande proposte nel procedimento arbitrale: i) accertamento della nullità e dell'inefficacia delle delibere pronunciate dal CdA della Latteria di Soligo in data 1.12.1998, 8.6.1999, 27.10.1999, 12.12.2000 e 11.4.2001; ii) accertamento del grave inadempimento della Latteria di Soligo in relazione agli obblighi contrattuali, con conseguente condanna della società cooperativa al pagamento della somma di euro 14.221,12; iii) accertamento del proprio diritto di recedere dalla Latteria di Soligo s.c. a r.l., con effetto dall'1.4.2001, con



conseguente condanna della convenuta al rimborso della quota sociale, ex art. 14 dello statuto, per un importo pari a € 9.038,00.

La convenuta Latteria di Soligo resisteva all'impugnazione e chiedeva che *“accertata e dichiarata la violazione da parte della società attrice degli obblighi di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto e di affidamento ingenerato dalla condotta del socio attore in relazione alla attivazione della procedura arbitrale ed alla successiva impugnazione del lodo per nullità”*, la Merotto fosse condannata al risarcimento del danno. Domandava, altresì, la declaratoria di nullità del lodo nella parte relativa alla decisione sulla domanda formulata dalla Latteria, avente ad oggetto la condanna della società attrice al risarcimento danni patiti per l'inadempimento dell'obbligo sociale di conferimento, come quantificati, anche perché gli arbitri avevano omesso di pronunciarsi su tale pretesa. Chiedeva, altresì, che la Merotto fosse condannata alla immediata ripresa dei conferimenti del latte di sua produzione.

Espletata l'istruzione probatoria della causa mediante l'assunzione di prove orali e l'ammissione di una c.t.u., con sentenza n. 683/2010 il tribunale di Treviso dichiarava la nullità del lodo impugnato, accertava la legittimità delle deliberazioni del CdA della Latteria di Soligo e la illegittimità del recesso comunicato dalla Merotto, che veniva condannata al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, della somma di euro 16.747,11, nonché alla rifusione delle spese di lite e della c.t.u.

Il giudice adito riteneva, infatti, che il lodo fosse nullo in conseguenza della nullità della clausola compromissoria di cui all'art. 36 dello statuto, in quanto la stessa non prevedeva che la nomina degli arbitri fosse effettuata con il voto unanime di tutti i soci, cosicché risultava menomato il principio di ordine pubblico dell'imparzialità dell'organo giudicante. Peraltro, il tribunale accertava la legittimità delle delibere del CdA impuginate dalla Merotto, perché con esse l'organo amministrativo della Latteria di Soligo aveva determinato l'entità degli acconti da distribuire ai soci, esercitando un potere riconosciuto dall'art. 15 lettera c) dello statuto, nonché per il fatto che dette delibere erano state ratificate dall'assemblea dei soci.

Quanto alla delibera con la quale era stata accertata l'illegittimità del recesso della società attrice, il tribunale osservava che non sussiste un diritto soggettivo del socio al vantaggio mutualistico, cosicché non era configurabile alcun inadempimento in capo alla Cooperativa nei confronti della Merotto.

I giudici di prime cure accoglievano, invece, la domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta, avente ad oggetto la condanna al risarcimento del danno per l'inadempimento della socia Merotto s.s. dell'obbligo di conferimento del latte, danno quantificato in euro 16.747,11, per i maggiori costi della materia prima nel breve periodo e per l'incremento degli oneri finanziari derivanti dalla



necessità di dover pagare alla consegna la merce che la Latteria di Soligo era costretta ad acquistare da fornitori non soci.

Veniva, invece, respinta la pretesa di risarcimento del danno da lite temeraria, dedotta dalla Latteria di Soligo.

La Merotto era condannata alla rifusione delle spese di lite e della c.t.u.

Con atto di citazione notificato il 18.5.2011 la società predetta ha interposto tempestivo gravame, al quale ha resistito la Latteria di Soligo, proponendo appello incidentale.

All'udienza del 3.3.2016, sulle conclusioni in epigrafe, la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.

In diritto – **1.** La Merotto censura la decisione impugnata, perché il tribunale, nonostante abbia dichiarato la nullità del lodo emesso dal collegio dei probiviri della Latteria Soligo, ha respinto l'impugnazione delle delibere del CdA di data 1.12.1998, 8.6.1999, 27.10.1999 e 12.12.2000, accertando, di conseguenza, la legittimità della delibera 8.3.2001, con la quale l'organo amministrativo della Cooperativa ha ritenuto illegittimo il recesso della Merotto, nonostante il grave inadempimento della Latteria di Soligo. In particolare, il giudice di prime cure avrebbe sbagliato nel ritenere insussistente, ai fini dell'esclusione della legittimità del recesso, l'inadempimento della Latteria di Soligo, pur avendo questa omesso il pagamento della somma di euro 14.221,12, a fronte del regolare conferimento di latte da parte della appellante. Il tribunale avrebbe, altresì, tralasciato di distinguere il diritto alla remunerazione del prodotto conferito dal vantaggio mutualistico, ossia da quella condizione di maggior favore rispetto alla media, che nella fattispecie consiste nell'acquisire il prodotto del socio a prezzo più alto di quello usuale di mercato. La parte appellante ribadisce che il vantaggio mutualistico andrebbe riferito ai soli ristorni, cioè alla divisione dell'eccedenza attiva della società, mentre il corrispettivo "minimo" dovrebbe essere in ogni caso garantito, anche se la società è in perdita. Erroneamente, invece, la sentenza impugnata ha escluso la sussistenza del diritto di recesso della Merotto, pur avendo quest'ultima dovuto cessare il conferimento del latte. Altrettanto ingiustamente, a dire della Cooperativa, il tribunale ha ritenuto inapplicabile alla fattispecie concreta il recesso per giusta causa di cui all'art. 2285 c.c.: difatti, anche qualora non si accedesse alle sopra esposte tesi, dovrebbe trovare applicazione la disciplina della risoluzione per inadempimento, ai fini dell'accertamento dello scioglimento del vincolo contrattuale e del diritto del socio di dismettere la propria partecipazione.

2. L'appello incidentale della Latteria di Soligo mira, innanzi tutto, alla riforma della statuizione di nullità del lodo arbitrale, in ragione della validità della clausola compromissoria di cui all'art. 36 dello statuto della Cooperativa, avuto riguardo al fatto che la stessa Merotto ha attivato il procedimento arbitrale, aderendo in tal modo alla clausola medesima.



Viene altresì impugnata la statuizione di rigetto della domanda di condanna per lite temeraria, respinta dal tribunale di Treviso in difetto della valutazione della condotta processuale della Merotto, che, dopo aver adito il collegio dei probiviri, ingenerando in tal modo il legittimo affidamento sulla validità della clausola, ha poi abusivamente dedotto la nullità della pattuizione, così violando l'obbligo di correttezza e di buona fede mediante un utilizzo strumentale dei rimedi processuali.

In via di appello incidentale condizionato, la Latteria di Soligo ha riproposto l'impugnazione del lodo, dolendosi del rigetto, da parte del collegio dei probiviri, della domanda di condanna della Merotto al risarcimento dei danni subiti dalla Cooperativa per l'inadempimento dell'obbligo di conferimento gravante in capo ai soci e della statuizione di compensazione delle spese di lite del procedimento arbitrale.

3. Prioritario, sotto il profilo logico, è lo scrutinio del primo motivo di appello incidentale, il cui accoglimento indurrebbe alla riforma integrale della sentenza impugnata.

Va sul punto osservato che il tribunale ha tralasciato di accertare se la volontà della Merotto di accettare la nomina del collegio dei probiviri potesse desumersi dalla circostanza che essa stessa ha promosso il procedimento arbitrale previsto dall'art. 36 dello statuto della Latteria Soligo.

Come si è già avuto occasione di rilevare in analoga controversia (sentenza n. 1014/2016 pronunciata nel procedimento n. 468/2011 r.g.), nel noto arresto n. 7262/2008 (*“In tema di deferimento, secondo la previsione dello statuto di una cooperativa, delle controversie tra società e soci ad un collegio di probiviri in qualità di arbitri, va assicurato il requisito di ordine pubblico - non venuto meno a seguito della riforma dell'art. 809 c.p.c. ad opera della l. n. 25 del 1994 e che prescinde dalla natura rituale o irrituale dell'arbitrato - della imparzialità della decisione, derivandone la necessità che la nomina dei probiviri provenga anche dal socio in lite, a pena di nullità della contraria clausola compromissoria, che può essere fatta valere nel giudizio di opposizione intentato dal socio contro l'esclusione; in particolare, per poter considerare valida la delibera dell'assemblea che nomina i probiviri, non è sufficiente dimostrare che il socio in lite vi abbia concorso con il proprio voto favorevole né che la delibera sia stata assunta con il voto unanime dei presenti nell'assemblea, ma, semmai, che lo statuto prevedesse sin dall'origine ed in termini generali che i probiviri fossero designati soltanto con il concorso di tutti i soci (non solo dei presenti e votanti in assemblea), solo così potendosi realizzare la garanzia di imparzialità di costoro che sono chiamati a risolvere una lite tra la medesima società ed il socio.”*), dopo avere escluso che l'adesione al contratto di società comporti, di per sé, l'accettazione sanante di ogni clausola eventualmente nulla dello statuto sociale, la suprema corte ha puntualizzato che *“L'intento eventualmente manifestato dal socio di dar corso all'arbitrato, dinanzi agli arbitri originariamente*



designati senza la sua partecipazione, equivale ad una manifestazione di volontà del socio stesso, volta ad investire proprio quegli arbitri della potestà di provvedere sulla lite, e perciò integra il consenso negoziale che originariamente mancava.”.

Non pare, pertanto, condivisibile la decisione impugnata, laddove il primo giudice omette di considerare l'incontestabile dato di fatto che il collegio dei probiviri fu adito dalla Merotto s.s., cosicché avrebbe dovuto essere esclusa la nullità della clausola compromissoria, in ragione dell'intervenuta manifestazione di volontà della socia di prestare il consenso alla devoluzione della controversia al collegio dei probiviri, sia pure in difetto della propria partecipazione alla designazione dell'organo arbitrale.

Il consenso della Merotto sulla designazione degli arbitri, inizialmente mancante, è dunque sopravvenuto all'atto del promovimento del procedimento arbitrale, secondo il principio affermato dai giudici di legittimità.

Ne discende la validità della clausola compromissoria prevista all'art. 36 dello statuto della Latteria di Soligo e la conseguente validità del lodo arbitrale qui impugnato, con inevitabile integrale caducazione delle statuizioni emesse dal giudice di primo grado.

Tutti gli altri motivi di gravame dedotti dalla appellante attengono, all'evidenza, a errori di diritto, la cui disamina è preclusa in questa sede, poiché il lodo arbitrale irrituale è impugnabile “solo per i vizi che possono vulnerare ogni manifestazione di volontà negoziale come l'errore la violenza il dolo o l'incapacità delle parti che hanno conferito l'incarico e dell'arbitro stesso” (Cass. civ., sez. II, 26-02-2014, n. 4581), essendo in tal caso la decisione arbitrale assimilabile a un mandato collettivo o congiunto (Cass. civ., sez. I, 17-03-2014, n. 6125).

5. Ferma la validità della pronuncia arbitrale, va osservato che neppure in via di appello condizionato la Merotto ha riproposto in questa sede le censure mosse avanti al tribunale di Treviso avverso la decisione arbitrale, avendo la società appellante delimitato il perimetro della propria impugnazione alle statuizioni di merito rese con la sentenza impugnata, sostitutiva del lodo arbitrale emesso in data 13.7.2001, del quale è stata erroneamente dichiarata la nullità.

Dalla reiezione della domanda di nullità/annullamento del lodo arbitrale non può che discendere il rigetto del motivo inerente al recesso della Merotto, teso alla riforma della decisione sul punto emessa dal tribunale di Treviso, senza dire che il collegio dei probiviri si è espressamente pronunciato sulla insussistenza di tale diritto, escludendo sia che vi fosse inadempimento della Cooperativa, sia che si vertesse in una delle fattispecie di recesso legale, o previsto dallo statuto, ovvero che fosse applicabile la fattispecie normativa del recesso per giusta causa, di cui all'art. 2285 c.c., attesa la facoltà del CdA di negare la ricorrenza della situazione legittimante il recesso. Vale la pena, per completezza, ricordare il costante insegnamento delle suprema corte, secondo cui



“qualora tale facoltà [di recesso] trovi la sua fonte nelle clausole statutarie e, dunque, sorga con l’atto costitutivo come manifestazione della volontà negoziale, è suscettibile di essere disciplinata e conformata attraverso clausole che specifichino le situazioni legittimanti il relativo esercizio, oppure lo limitino o condizionino, prevedendo (come nella specie) la necessità, per la sua efficacia, di una positiva constatazione del consiglio d’amministrazione circa l’effettiva ricorrenza della situazione legittimante il recesso stesso” (Cass. civ., sez. I, 16-02-2016, n. 2979).

Rispetto alla statuizione del collegio arbitrale nessuna censura è stata riformulata in questa sede dalla appellante.

6. Opposte considerazioni valgono per il motivo di appello incidentale formulato dalla Latteria Soligo, con il quale è stata impugnata la decisione del tribunale di Treviso relativa alla declaratoria della nullità della clausola compromissoria e del lodo, nonché al rigetto della domanda risarcitoria proposta dalla appellata innanzi agli arbitri.

La Latteria di Soligo aveva chiesto al collegio dei probiviri la condanna della Merotto al pagamento della somma di Lire 27.725.323, in ragione dell’inadempimento della socia dell’obbligo di conferire alla Cooperativa del latte prodotto. Benché debba essere esclusa l’invalidità del lodo impugnato, va confermata la infondatezza del gravame, volta che il collegio arbitrale ha negato la sussistenza del diritto al risarcimento del danno, non ritenendo di condividere la quantificazione operata dalla Latteria di Soligo, sulla base di un “*criterio rigidamente proporzionalistico*”. Il che configura una chiara opzione valutativa di carattere giuridico, non censurabile se non per i profili attinenti a vizi della volontà degli arbitri.

7. L’ulteriore motivo di gravame incidentale della Latteria di Soligo investe, invece, la statuizione di rigetto della domanda risarcitoria proposta innanzi al tribunale, che trova la sua *causa petendi* nella dedotta violazione, da parte della Merotto s.s., dell’obbligo di buona fede nella esecuzione del contratto sociale, per avere impugnato il lodo deducendo la nullità della clausola compromissoria, pur avendo attivato essa stessa il procedimento arbitrale. L’appellante si duole che il giudice di prime cure non abbia preso in esame la fattispecie di cui all’art. 96 c.p.c., né il danno subito dalla parte appellata per le spese di arbitrato.

Invero, benché possa ravvisarsi mala fede o colpa grave nella condotta processuale di colui che attivi un arbitrato e poi deduca la nullità della clausola compromissoria alla quale aveva aderito, è sufficiente ricordare l’insegnamento dei giudici di legittimità, dei quali è costante l’affermazione della necessità, nella fattispecie di responsabilità processuale aggravata, della totale soccombenza della parte in relazione all’esito del singolo grado di giudizio (cfr. Cass. civ., sez. III, 05-03-2015, n. 4443), oltre che della allegazione degli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato (Cass. civ., sez. III, 27-10-2015, n. 21798).



Nel caso di specie, avendo dichiarato nullo il lodo impugnato, in accoglimento della domanda proposta dalla Merotto s.s., il giudice di prime cure non avrebbe potuto accertare la sussistenza dei presupposti dell'art. 96 c.p.c. Tanto meno essi ricorrono a seguito della riforma della sentenza impugnata, atteso che la Latteria di Soligo ha riproposto la domanda risarcitoria per inadempimento della socia Merotto dell'obbligo di conferimento del latte, già respinta dal collegio arbitrale, cosicché l'appellante incidentale è in ogni caso parzialmente soccombente.

8. Per la ragione suesposta, ai sensi dell'art. 92 c.p.c. le spese di lite, liquidate come in dispositivo, si dichiarano compensate in ragione della quota di 1/3, ponendosi il pagamento della quota residua a carico della parte appellante.

P.Q.M.

definitivamente decidendo nella causa n. 1202/2011 r.g., promossa dalla Merotto Mario e Gino s.s. nei confronti della Latteria di Soligo cooperativa agricola, avverso la sentenza n. 683/2010 del tribunale di Treviso,

- in riforma della sentenza impugnata, accertata la validità *inter partes* della clausola compromissoria dello statuto di Latteria di Soligo cooperativa agricola, rigetta la domanda di nullità del lodo arbitrale pronunciato dal collegio dei probiviri in data 13.7.2001, con conseguente validità ed efficacia di detta pronuncia arbitrale;
- rigetta l'appello proposto in via incidentale dalla Latteria di Soligo cooperativa agricola, avente ad oggetto la domanda di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., e per l'effetto conferma sul punto la sentenza impugnata;
- liquida le spese di lite in € 9.800,00 per compenso, oltre al rimborso forfettario del 15% e agli oneri fiscali e previdenziali; dichiara dette spese compensate nella misura di 1/3 e condanna la Merotto Mario e Gino s.s. al pagamento della quota residua, in favore della Latteria di Soligo cooperativa agricola.

Venezia, 7 giugno 2016.-

il consigliere estensore

Paola Di Francesco

il Presidente

Daniela Bruni

